

N. 35154/2011 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MILANO  
-Sezione Undicesima Civile-**

Il Giudice, dott.ssa Ilaria GENTILE, in composizione monocratica, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 *quinquies* co. 2 cpc la seguente:

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 35154/2011 R.G. il 27.05.2011, promossa  
*da:*

**INDUSTRIE BIAGIOLI S.P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Prato, via Girolamo Bonazia 7, P.I.: 00276270469, di seguito, per brevità: "BIAGIOLI", rappresentata e difesa dall'avv. Viviana FANCELLI del foro di Lucca e con la stessa elettivamente domiciliata in Milano, via Carlo Poerio 5, presso e nello studio dell'avv. Alfero AGAZZONE, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio a margine dell'atto di citazione;

**-Attrice-**

*contro:*

**EON ENERGIA S.P.A.**, in persona del procuratore avv. Massimiliano ZANETTI, giusta procura *ad negotia* del 31.03.2010, in autentica per notaio MISEROCCHI di Milano, rep. n. 92.622, racc. n. 17132, corrente in Milano, via Amerigo Vespucci 2, P.I.: 03429130234, di seguito, per brevità: "EON", rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio GIUNTONI e con lo stesso elettivamente domiciliata in Milano, via Luciano Manara 13, presso e nello studio del detto Difensore, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio a margine della comparsa di costituzione e risposta;

**-Convenuta-**

\* \* \*

**OGGETTO:** somministrazione di energia elettrica.

\* \* \*

**CONCLUSIONI per l'Attrice:**

*In via istruttoria:* ammettere CTU contabile sui quesiti articolati nella memoria istruttoria;

*in via preliminare:* rigettare le eccezioni di carenza di giurisdizione/incompetenza e prescrizione, avanzate dalla Convenuta, in quanto infondate in fatto ed in diritto;

*in via principale:* accertata la responsabilità precontrattuale e contrattuale di DALMINE ENERGIE S.P.A., ora EON S.P.A., per l'effetto, condannare la stessa al pagamento in favore



*dell'Attrice della somma di € 853.622,41 o della maggiore o minore somma accertata in corso di causa a titolo di risarcimento del danno subito, oltre gli interessi legali dovuti dalla proposizione della domanda giudiziale sino al saldo effettivo;*

*in via secondaria: accertata la responsabilità e l'errata fatturazione degli importi pretesi da DALMINE ENERGIE S.P.A., ora EON S.P.A., per l'effetto, condannare la stessa al pagamento in favore dell'attrice della somma accertata all'esito dell'istruttoria o comunque ritenuta di giustizia dall'intestata autorità a titolo di risarcimento del danno subito e quale indennità per arricchimento senza giusta causa, derivante dall'incasso di somme non dovute, oltre agli interessi legali dovuti dalla data della proposizione della domanda giudiziale sino al saldo effettivo;*

*in ogni caso: con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa, con IVA e CPA e rimborso forfetario e distrazione delle somme in favore del costituito procuratore.*

\* \* \*

### **CONCLUSIONI per la Convenuta:**

***In via pregiudiziale:** accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 cpc per i motivi dedotti in narrativa;*

***sempre in via pregiudiziale:** accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione e/o di competenza del Tribunale a decidere della presente controversia, valendo tra le parti clausola compromissoria con attribuzione della giurisdizione in via esclusiva ad un Collegio arbitrale di tre arbitri, nominati in conformità al Regolamento arbitrale nazionale della Camera arbitrale nazionale e internazionale di Milano e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del presente giudizio;*

***in via preliminare:** accertare e dichiarare la prescrizione ex art. 2947 cc e/o dell'art. 2948 cc di tutti i diritti ex adverso dedotti in giudizio e sorti precedentemente alla data del 18.05.2006;*

***in via principale:** respingere le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti svolti in narrativa;*

***in ogni caso:** con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.*

## **FATTO E DIRITTO**

### **1. Allegazioni delle parti**

**BIAGIOLI** ha dedotto in atto di citazione, a sostegno delle sopra riportate domande, quanto segue: **BIAGIOLI** è membro del Consorzio del macro-lotto industriale di Prato, denominato **CONSER**, avente una sezione dedicata all'energia ed il compito di assistere le consorziate nella scelta del fornitore dell'energia e del gas presenti sul mercato; **CONSER** ha sottoscritto con la società giudicata miglior offerente un contratto quadro, al quale avrebbe fatto seguito la sottoscrizione di singoli contratti individuali con le consorziate; dal 2001 al 2008 **CONSER** ha scelto **DALMINE ENERGIA S.P.A.** (di seguito, per brevità: "**DALMINE**"), poi incorporata nell'odierna convenuta **EON S.P.A.**; dall'analisi delle fatture emesse dalla Convenuta a carico di **BIAGIOLI** sono emerse delle irregolarità, anzi degli inadempimenti, forieri di gravi danni; le irregolarità consistono nell'assenza del contratto individuale e la difformità ai parametri contrattuali stabiliti; nel 2001 nel contratto quadro è previsto che nel corrispettivo non rientrano imposte, tasse e oneri fiscali e generali, trattandosi di clausola vessatoria e su tale base la Convenuta ha fatturato vari oneri non dovuti; nel 2002, **CONSER** e la Convenuta hanno concluso un altro contratto quadro ma la Convenuta non ha inviato il contratto individuale a



BIAGIOLI, impedendole di verificare la convenienza del contratto; nel 2003 la Convenuta ha fatto sottoscrivere a BIAGIOLI le condizioni particolari ma non il contratto quadro, anche se richiamato nelle clausole delle condizioni particolari; la Convenuta ha lasciato intendere che il contratto quadro si sarebbe rinnovato tacitamente, in violazione della legislazione vigente; nel contratto non si comprende se la Convenuta è o meno sostituto d'imposta; inoltre, da un lato la Convenuta dichiara di farsi carico dei costi di trasporto dall'altro addebita gli oneri accessori del trasporto, nella specie le componenti A, UC e MCT; nel 2004 e 2005, il CONSER e la convenuta hanno concluso due contratti-quadro, firmando solo l'ultima pagina, ma la somministrante non ha steso il contratto di somministrazione, impedendo a BIAGIOLI la verifica della conformità di quanto fatturato al contratto quadro; nel 2006 e nel 2007, BIAGIOLI e EON hanno sottoscritto direttamente tra loro il contratto, che prevede prezzo onnicomprensivo ma le fatture non rispettano tale patto; nel 2008, le parti hanno concluso direttamente tra loro il contratto; la somministrante ha offerto un piano tariffario diviso per fasce biorarie ma tale formula si è rivelata del tutto inadeguata per BIAGIOLI, posto che il 70% dei consumi della stessa avviene nella fascia orari 8.00/20.00; inoltre, con tale piano tariffario, DALMINE ha addebitato il costo del dispacciamento, costo che non doveva conteggiare; nel corso dell'intero rapporto DALMINE si è comportata con malafede, fornendo informazioni poco chiare ovvero omettendo intenzionalmente alcune informazioni, e, mediante tale pratica commerciale ingannevole, unita al mancato controllo di CONSER, ha indotto BIAGIOLI a sottoscrivere i contratti di somministrazione con DALMINE; DALMINE ha violato l'obbligo di correttezza nella fase delle trattative precontrattuali e nella fase dell'esecuzione del contratto; inoltre, va ricordato che l'AEEG con la delibera 105/2006 ha introdotto un codice di condotta commerciale che pone precisi obblighi informativi ed ha posto in essere pratiche commerciali scorrette, cagionando un rilevante pregiudizio e percependo somme non dovute; EON ha incorporato DALMINE nel 2009 onde è chiamata a rispondere del risarcimento del danno cagionato dalla stessa.

**EON** si è tempestivamente costituita, svolgendo le sopra viste eccezioni e difese (oltre, in subordine, ad una domanda riconvenzionale, di seguito rinunciata), a sostegno deducendo: l'atto di citazione è nullo in quanto pur essendo indicato nell'instestazione il Tribunale di Milano, la *vocatio in jus* è davanti al Tribunale di Lucca; inoltre, vi è carenza di giurisdizione e/o di competenza da parte del Tribunale ordinario a decidere della presente controversia in quanto l'art. 22 del contratto quadro concluso con CONSER prevede una clausola compromissoria, posto che tale accordo è stato espressamente accettato da BIAGIOLI; in subordine, va eccepita la prescrizione di ogni diritto fatto valere, pertanto vanno dichiarati prescritti i diritti sorti prima del 18.05.2006; nel merito, le doglianze attoree sono infondate alla stregua degli stessi documenti prodotti da controparte; quanto al 2001, espressamente le parti avevano escluso dal prezzo le imposte e gli oneri generali, come anche chiarito nella missiva accompagnatoria dell'accordo; tale patto è stato riprodotto nelle condizioni particolari e non si tratta di una clausola vessatoria; quanto al 2002, non è vero che DALMINE non abbia trasmesso il contratto con le condizioni particolari a BIAGIOLI, tanto è vero che le condizioni particolari sono state sottoscritte; quanto al 2003, non è vero che DALMINE abbia offerto un prezzo unitario onnicomprensivo anche di oneri di trasporto, è vero che dopo numerosi incontri, le parti hanno espressamente concordato le condizioni particolari rinviando all'accordo generale tra



DALMINE ed il Consorzio, specificando che i prezzi non comprendevano oneri e imposte; quanto al 2004 e 2005, sono state sottoscritte le condizioni particolari di somministrazione, e nelle stesse è ben chiaro che gli oneri generali e di sistema quali ad esempio le componenti A, UC, CD, INT e DP sono escluse dal corrispettivo unitario; quanto al 2006 e 2007 il contratto è stato direttamente concordato tra e patri ed esclude gli oneri generali del sistema elettrico; quanto all'anno 2008, la doglianza di BIAGIOLI in merito alla non convenienza della tariffa bioraria da essa concordata è sorprendente ed infondata evidenziando che la delibera 105/2006 riguarda gli utenti alimentati in bassa tensione e quindi non è applicabile a BIAGIOLI; gli "oneri passanti" sono componenti di prezzo sottratti alla disponibilità del fornitore, quali imposte e tasso; quanto all'irregolare indicizzazione trimestrale ed alle altre irregolarità genericamente contestate, si attende che la controparte specifichi a quali fatture esattamente si riferisca e quali dovrebbero essere, a suo giudizio, gli importi corretti.

## **2. Eccezione in rito di nullità della citazione**

La Convenuta, tempestivamente costituitasi, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per vizio della *vocatio in jus*, dolendosi della incerta indicazione del Tribunale avanti a cui è stata citata, posto che l'atto di citazione reca l'intestazione "Tribunale di Milano" ed il corpo dell'atto reca l'indicazione "Tribunale di Lucca".

L'Attrice ha resistito sostenendo che la Convenuta si è tempestivamente costituita e difesa onde non vi è stata alcuna lesione concreta del contraddittorio.

Il Giudice -precedente assegnatario della causa- ha assegnato i termini, disattendendo l'eccezione in parola, riproposta dal convenuto a pc.

Il Tribunale osserva che l'eccezione risulta infondata, come si ricava dalla circostanza che la Convenuta ha, in realtà, ben compreso che era stato citato avanti al Tribunale di Milano, tanto che si è qui costituito tempestivamente, ampiamente difendendosi in rito e merito e pure svolgendo domanda riconvenzionale; del resto, l'atto di citazione notificato reca ben chiara l'intestazione avanti al Tribunale di Milano, reputandosi poi che la circostanza che dall'atto di citazione emerga che l'Attrice abbia eletto domicilio pure in Milano era idonea a risolvere ogni dubbio circa quale fosse il Tribunale effettivamente adito.

L'eccezione va dunque rigettata.

## **3. Qualificazione delle domande attoree e delle eccezioni della Convenuta**

Preliminarmente, giova qualificare le domande attoree: come si ricava dal foglio di pc, l'Attrice ha svolto, contro la Convenuta, in via principale:

- a) una domanda diretta alla condanna di EON al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale *ex art. 1337 cc* per essersi (asseritamente) comportata in malafede in occasione delle trattative che hanno preceduto la conclusione di contratti di somministrazione di energia elettrica dal 2001 al 2008;
- b) una domanda diretta alla condanna di EON al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, per inadempimento dei contratti conclusi dal 2001 al 2008, inadempimento consistente in fatturazione irregolare, in violazione del principio di esecuzione del contratto secondo buona fede.



Il danno complessivamente richiesto per ambo le domande a) e b) ammonta ad € 853.622,41, oltre interessi.

In via subordinata, l'Attrice ha svolto:

c) una domanda diretta alla condanna di EON al pagamento dell'equo indennizzo *ex art.* 2041 cc per arricchimento senza giusta causa.

La Convenuta ha eccepito per tutte le domande l'incompetenza/improponibilità per compromesso in arbitri, in subordine la prescrizione e, infine, ha chiesto il rigetto per infondatezza delle domande.

Per completezza, benché nulla abbia sul punto eccepito la Convenuta, il Tribunale osserva che la domanda *sub a)* era stata dall'Attrice formulata nel corpo dell'atto di citazione ma non era stata riprodotta espressamente nelle conclusioni, nelle quali è stata esplicitata in occasione della memoria *ex art.* 183 co. 6 n. 1 cpc.

Il Giudice osserva che la domanda *sub a)*, proprio perché sostanzialmente già svolta nel corpo della narrativa dell'atto di citazione, deve reputarsi tempestivamente proposta con l'atto introduttivo e va, dunque, esaminata.

#### **4. Domande di risarcimento svolte in via principale**

L'Attrice ha chiesto la condanna della Convenuta al risarcimento dei danni per *ex art.* 1337 e 1218 cc.

Nella specie, quanto alla responsabilità precontrattuale, l'Attrice ha chiesto il risarcimento dei danni ad essa derivanti da asserite omissioni informative e/o intenzionali reticenze, nella fase delle trattative che hanno preceduto la stipula sia dei contratti quadro (conclusi tra il consorzio CONSER, di cui l'attrice è consorziata), sia dei contratti individuali di somministrazione, dal 2001 al 2008; per i contratti relativi agli anni 2001-2007, l'Attrice si è doluta che DALMINE, dante causa di EON, abbia promesso dei prezzi onnicomprensivi, inclusivi anche del trasporto dell'energia e poi abbia, invece, proposto una clausola vessatoria che prevedeva che dal prezzo erano escluse le imposte, le tasse e gli oneri generali del servizio elettrico, tra cui oneri aggiuntivi di trasporto, dolendosi che tanto non le ha permesso di valutare in concreto la convenienza della proposta di DALMINE nei vari anni; quanto al 2008, si è doluta che DALMINE le abbia proposto un contratto con prezzi bi-orari non convenienti.

Quanto alla responsabilità contrattuale, l'Attrice si è doluta che DALMINE abbia commesso irregolarità nella fatturazione, fatturando voci in difformità al contratto, percependo somme non dovute, con pari danno di BIAGIOLI.

La Convenuta ha resistito nel merito, evidenziando di non avere mai promesso nulla di diverso da quanto pattuito per iscritto e di avere fatturato in conformità a quanto concordato, nonché ha eccepito che nei contratti è stata concordata una clausola di compromesso in arbitri e la prescrizione quinquennale.

#### **3.a Fatto**

In fatto, il Tribunale osserva che è pacifico tra le parti (in quanto allegato da entrambe) che dal settembre 2001 al 31.12.2008 il punto di fornitura di energia elettrica a servizio dell'opificio industriale nella disponibilità BIAGIOLI, si to in Prato, è stato alimentato da DALMINE.



E' anche pacifico che DALMINE è stata incorporata nel 2009 da EON, con subentro della stessa nella posizione giuridica dell'incorporata e conseguente legittimazione passiva della convenuta. Ancora, è pacifico tra le stesse (sempre perché allegato da entrambe) che dal 2006 al 2008 le parti hanno trattato e concluso accordi direttamente tra loro mentre in precedenza le trattative e gli accordi diretti tra DALMINE e BIAGIOLI sono stati preceduti da trattative e da accordi tra DALMINE ed il consorzio CONSER, consorzio di cui l'Attrice faceva parte, come è pure pacifico e documentale, risultando dalla visura storica del consorzio CONSER (doc. 20 fasc. conv.).

Le Difese hanno dimesso in causa i seguenti documenti contrattuali:

- a) "accordo" tra CONSER e DALMINE, datato 28.05.2001 relativo all'anno 2001, salvo proroga (doc. 1 fasc. conv. e doc. 1 fasc. att.);
- b) "condizioni particolari di somministrazione" per l'anno 2001, tra BIAGIOLI e DALMINE, con effetto dal 1<sup>^</sup>.09.2001 (doc. 2 fasc. att. e doc. 2 fasc. conv.);
- c) "condizioni tecnico-economiche" per l'anno 2002, tra BIAGIOLI e DALMINE, con firma per accettazione di BIAGIOLI (doc. 3 fasc. conv.);
- d) "condizioni particolari di somministrazione" per l'anno 2003, tra BIAGIOLI e DALMINE, datato 20.12.2002 e offerta di DALMINE (doc. 3 fasc. att. e doc. 4 fasc. conv.);
- e) "accordo" per l'anno 2004 tra CONSER e DALMINE (doc. 6 fasc. att.);
- f) "condizioni particolari di somministrazione" tra DALMINE e BIAGIOLI per l'anno 2004 (doc. 7 fasc. att. e doc. 33 fasc. conv.);
- g) offerta per l'anno 2005 da DALMINE a BIAGIOLI, recante in allegato copia dell'"accordo" tra CONSER e DALMINE per l'anno 2005 (doc. 8 fasc. att.); copia dell'"accordo" per l'anno 2005 (doc. 13 fasc. conv.);
- h) "condizioni particolari di somministrazione" tra BIAGIOLI e DALMINE, per l'anno 2005 (doc. 9 fasc. att. e doc. 5 fasc. conv.);
- i) contratto del 13.06.2006 relativo al periodo 2006-31.01.2007 tra DALMINE e BIAGIOLI (doc. 10 fasc. att.);
- j) contratto del 15.02.2007 relativo al periodo dal 15.02.2007 al 31.12.2007 tra DALMINE e BIAGIOLI (doc. 11 fasc. att.);
- k) contratto del 10.12.2007, relativo all'anno 2008, concluso tra BIAGIOLI e DALMINE (doc. 12 fasc. att.).

Giova evidenziare che i contratti prodotti da ciascuna parte, di tenore identico a quello corrispondente prodotto dall'avversario, sono sottoscritti dalla controparte, di regola con timbro sociale e firma. Dai contratti prodotti sopra elencati si desume che mediante gli stessi le parti hanno regolato per iscritto, senza soluzioni di continuità, il rapporto di fornitura di energia intercorso dal 1<sup>^</sup>.09.2001 al 31.12.2008.

In buona sostanza, come allegato dalle due parti e come emerge anche dalla disamina dei vari contratti, mediante gli accordi quadro tra consorzio e fornitrice erano previste le condizioni tecnico-economiche di favore per gli aderenti al consorzio e le condizioni di regolamentazione della fornitura, mentre con le "condizioni particolari di somministrazione" venivano definite le condizioni tecnico-economiche specifiche della somministrazione da DALMINE a ciascun consorziato.



Ora, il Tribunale osserva che tutti e tre gli accordi quadro dimessi recano una clausola compromissoria. In particolare gli accordi quadro, conclusi tra CONSER e DALMINE nel 2001 e nel 2004, recano al punto 22 la seguente clausola, denominata “Arbitrato”: *“Qualunque controversia inerente la stipula, la validità, l’efficacia, l’interpretazione e l’esecuzione dell’Accordo e delle condizioni particolari di somministrazione che possa insorgere tra il Consumatore ed il Fornitore sarà deferita al Consorzio perché esperisca un tentativo di conciliazione tra le parti. In caso di fallimento di detto tentativo, la controversia sarà devoluta in via esclusiva, ad un Collegio arbitrale di tre arbitri, nominati in conformità al Regolamento arbitrale nazionale della Camera arbitrale nazionale ed internazionale di Milano. Il collegio arbitrale deciderà secondo diritto ed applicando le regole procedurali previste dal regolamento di cui al precedente paragrafo.”* (docc. 1 e 6 fasc. att. e docc. 1 fasc. conv).

Del pari, il terzo accordo quadro tra CONSER e DALMINE, relativo all’anno 2006, al punto 22, denominato “Arbitrato”, reca una clausola compromissoria, del seguente testuale tenore: *“Qualunque controversia inerente la stipula, la validità, l’efficacia, l’interpretazione e l’esecuzione dell’Accordo e delle Condizioni particolari di somministrazione che possa insorgere tra il Consumatore ed il Fornitore sarà devoluta in via esclusiva, ad un Collegio arbitrale di tre arbitri, nominati in conformità al Regolamento arbitrale nazionale della Camera arbitrale nazionale ed internazionale di Milano. Il collegio arbitrale deciderà secondo diritto ed applicando le regole procedurali previste dal regolamento di cui al precedente paragrafo.”* (doc. 8 fasc. att.).

Inoltre tutti le “Condizioni particolari di somministrazione” dimesse (e relative, senza soluzione di continuità, al periodo dal 1<sup>o</sup>.09.2001 al 31.12.2005), recano al punto 2, denominato “Oggetto”, la seguente previsione: *“Le presenti condizioni particolari di somministrazione costituiscono integrazione dell’Accordo per la somministrazione di energia elettrica al Consorzio CONSER Energia Libera (l’Accordo), le cui clausole vengono dalle parti (Fornitore e Consumatore) interamente richiamate ed accettate.”* (vedi docc. 2, 3, 7 e 9 fasc. att. e docc. 2, 4, 5 e 33 fasc. conv.).

Ancora, i tre contratti di somministrazione, conclusi direttamente tra DALMINE e BIAGIOLI, e disciplinanti il rapporto nel periodo 2006-2008, recano tutti e tre, al punto 20, denominato “Arbitrato”, la seguente clausola: *“Qualunque controversia inerente la stipula, la validità, l’efficacia, l’interpretazione e l’esecuzione dell’Accordo che possa insorgere tra il Cliente ed il Fornitore sarà devoluta, in via esclusiva, ad un Collegio arbitrale di tre arbitri, nominati in conformità al Regolamento arbitrale nazionale della Camera arbitrale nazionale ed internazionale di Milano. Il collegio arbitrale deciderà secondo diritto ed applicando le regole procedurali previste dal regolamento di cui al precedente paragrafo.”* (docc. 10, 11 e 12 fasc. att.).

### **3.b Diritto in punto di clausola compromissoria**

In diritto, il Tribunale osserva che secondo una giurisprudenza assolutamente consolidata da decenni, quando le parti in un contratto fanno riferimento ad un distinto documento, tutte le clausole del documento rinviato -se dal contesto si comprende che il documento rinviato è noto alle parti- si intendono conosciute ed approvate e concordate, in virtù della *relatio perfecta*, non essendo necessaria una specifica approvazione delle clausole vessatorie *ex art. 1341 cc*:



*“Quando i contraenti fanno riferimento alla disciplina fissata in un distinto documento al fine dell’integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e approvate per “relationem”, assumendo pertanto il valore di clausole concordate senza necessità di una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 cc.”* (Cass. civ., sez. 1, 9.10.2012 n. 18041; conf.: Cass. civ., sez. 1, 28.12.2010 n. 26201; Cass. civ., sez. 1, 24.06.2008 n. 17083; Cass. civ., sez. 1, 10.10.2007 n. 2242; Cass. civ., sez. 1, 22.04.2007 n. 3479; Cass. civ., sez. 1, 6.09.2006 n. 19130; Cass. civ., sez. 3, 14.04.2005 n. 7763; Cass. civ., sez. 1, 22.10.2003 n. 15783; Cass. civ., sez. 1, 21.06.2000 n. 8420; Cass. civ., sez. 1, 21.04.1999 n., 3929; Cass. civ., sez. 2, 14.01.1993 n. 395).

Ancora, va ricordato che -in punto di rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria- l’art. 819 *ter* cpc prevede che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti ad un giudice, con la conseguenza che in caso di pluralità delle domande, alcune delle quali relative a controversie devolute ad arbitri, non opera il principio dell’attrazione per connessione, come ribadito dalla Corte di legittimità: *“In tema di arbitrato, il primo periodo dell’art. 819 ter co. 1 cpc, nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all’ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande... che la sussistenza della competenza arbitrale deve essere verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l’intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione...”* (Cass. civ., sez. 1, 15.02.2013, n. 3826; conf.: Cass. civ., sez. 6-2, 24.09.2014, ord. n. 20152).

Quanto alla natura dell’eccezione ed alla conseguente formula terminativa della decisione in caso di fondatezza dell’eccezione, l’orientamento decisamente prevalente della Corte di legittimità è nel senso di ritenere che per l’arbitrato rituale si tratti di vera e propria incompetenza dell’A.G., onde la relativa eccezione di arbitrato rituale vada svolta nel termine *ex art. 167 cpc*: *“In considerazione della natura giurisdizionale dell’arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, come desumibile dalla disciplina introdotta dalla l. 5/1994 e dalle modificazioni di cui al d. lgs. 40/2006, l’eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza.”* (Cass. civ., sez. 6-1, 6.11.2015, ord. n. 22748; conf.: Cass. civ., sez. 6-1, 12.11.2015 n. 23176).

Ora, secondo questo orientamento, che si condivide, in quanto più recente e autorevolmente avallato anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 223 del 19.07.2013; sent. 276/2001), la formula terminativa è di incompetenza per il compromesso in arbitrato rituale e di improponibilità per l’arbitrato irrituale: *“L’eccezione con la quale si deduca l’esistenza (o si discuta dell’ampiezza) di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell’autorità giudiziaria (come nel diverso caso di clausola compromissoria per arbitrato rituale), ma contesta la proponibilità della domanda per avere i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunciando alla tutela giurisdizionale”* (Cass. civ., sez. 2, 27.03.2007 n. 7525; conf.: Cass. civ., sez. L, 1<sup>^</sup>.03.2006 n. 4542; Cass. civ., sez. 1, 30.12.2003 n. 19865).

Infine, quanto all’azione *ex art. 1337 cc* in relazione a contratti validamente stipulati ed eseguiti, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha di recente sancito che questa azione è



astrattamente prospettabile -per fatto illecito durante le trattative- non solo in caso di recesso arbitrario dalle trattative o di stipula di contratto invalido o inefficace ma anche nel caso di conclusione di contratto valido a condizioni diverse da quelle (Cass. civ., sez. 3, 17.09.2013 n. 21255).

### 3.c Decisione dell'eccezione di compromesso in arbitri

Il Tribunale osserva che alla stregua delle emergenze probatorie sopra descritte e dei principi di diritto da applicare alla delibazione dell'eccezione preliminare di arbitrato, l'eccezione in parola è ammissibile e fondata relativamente alle domande di risarcimento del danno svolte dall'Attrice in via principale per asserita responsabilità civile contrattuale e pre-contrattuale della Convenuta, per i seguenti motivi.

L'eccezione di compromesso in arbitri è ammissibile in quanto è stata tempestivamente formulata dalla Convenuta nel termine di cui all'art. 167 cpc.

L'eccezione è fondata, in quanto è emerso che le parti DALMINE e BIAGIOLI ebbero a concordare in **tutti** i contratti tra loro una clausola di arbitrato: segnatamente in tutti i contratti che dal 1.09.2001 al 31.12.2008- hanno di volta in volta regolato senza soluzione di continuità il rapporto di somministrazione tra le parti le parti hanno concordato di devolvere in via esclusiva al collegio arbitrale “qualunque controversia inerente la stipula, la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione” (sottolineatura dell'Estensore).

Posto che il patto di arbitrato -come in concerto concordato tra le parti- espressamente ricomprende non solo le controversie inerenti l'esecuzione e l'interpretazione del contratto ma anche le controversie inerenti la “stipula” del contratto, ne deriva che non solo l'azione di risarcimento del danno contrattuale, ma anche l'azione di risarcimento del danno per *culpa in contrahendo* risulta devoluta agli arbitri, per volontà delle parti, atteso che nel concetto di “qualunque controversia inerente la stipula” deve certamente rientrare anche l'azione risarcitoria per danno derivanti dalle asseritamente erronee/incomplete/reticenti informazioni ricevute prima ed in occasione della stipula e che, sempre asseritamente, avrebbero leso la sua libertà negoziale, inducendolo a stipulare il contratto.

Il Giudice evidenzia che dalla copiosa documentazione dimessa dalla Convenuta (docc. 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 29, 30, 31 fasc. conv.) emerge che BIAGIOLI, che del resto era socia del consorzio CONSER (doc. 20 fasc. conv.), è sempre stata ben a conoscenza dell'accordo quadro stipulato di volta in volta da CONSER con DALMINE, di talché il rinvio al contratto quadro integra una *relatio perfecta*, onde alcuna sottoscrizione specifica della clausola di arbitrato era necessaria, in virtù del principio di diritto sopra richiamato.

Peraltro, a riprova che nel meccanismo contrattuale in questione è ravvisabile una *relatio perfecta*, con conseguente efficacia della clausola di compromesso in arbitri, va sottolineato che nello stesso identico senso si è pronunciato anche altro Giudice di questa stessa Sezione, su causa in termini con quella in esame (relativa a contratto quadro CONSER-DALMINE e condizioni particolari di somministrazione tra DALMINE ed altro consorziato), nella specie trattasi della sentenza n. 14776/2013, depositata il 23.11.2013, est. dott.ssa Magda ALESSI, in atti.

In conclusione, le domande principali di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale e precontrattuale sono ambedue state devolute alla competenza esclusiva di arbitri.



Posto che dal tenore della clausola di compromesso in arbitri si evince con chiarezza che si tratta di arbitrato rituale, ne deriva che va dichiarata l'incompetenza del Tribunale ordinario adito a conoscere di dette azioni, per essere competente il collegio arbitrale.

Per completezza, il Tribunale osserva che gli argomenti difensivi svolti dall'attrice non sono idonei a mutare la decisione.

Ha sostenuto, difatti, l'attrice che la clausola compromissoria non ricomprende l'intero *thema decidendum* della controversia, in quanto a suo avviso sarebbe esclusa dalla clausola l'azione *ex art. 1337 cc* e l'azione *ex art. 2041 cc* (comp. conclusionale attrice pag. 7).

Sul punto il Tribunale osserva che l'argomento attoreo è inconferente e pure infondato.

E' inconferente, in quanto, come visto, a termini dell'art. 819 *ter* cpc, tra cause devolute ad arbitri e cause devolute all'A.G. non opera attrazione per connessione.

L'argomento è anche parzialmente infondato, in quanto, come visto, la clausola compromissoria è molto ampia, devolvendo agli arbitri espressamente "*qualunque controversia inerente la stipula, la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione*", dicitura che evidentemente è intesa a ricomprendere tutte le fasi inerenti il rapporto tra le parti, dalla fase precontrattuale a quella della conclusione a quella dell'esecuzione e dell'interpretazione; se difatti, per "*stipula*", le parti avessero voluto intendere solo le azioni relative al momento genetico del contratto non avrebbe avuto alcun senso menzionare anche le azioni inerenti la validità e l'inefficacia del contratto, che sono tutte relative al momento genetico del contratto, da tanto dunque ricavandosi che le parti hanno inteso devolvere all'arbitrato ogni e qualunque azione inerente il rapporto, inclusa l'azione *ex art. 1337 cc* per *culpa in contrahendo*.

La circostanza -poi- che chiaramente la clausola compromissoria non riguardi anche l'azione subordinata attorea, fondata su un titolo completamente diverso, cioè l'azione di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 cc, non è idonea a mutare la decisione di incompetenza per compromesso in arbitri relativamente alle due azioni svolte in via principale dall'attrice.

Ancora, l'Attrice ha sostenuto che la clausola compromissoria non sarebbe stata validamente specificamente sottoscritta *ex art. 1341 cc* da BIAGIOLI in quanto la lista di clausole vessatorie, presenti in calce alle "condizioni particolari di somministrazione", tra cui la clausola di arbitrato, specificamente sottoscritta da BIAGIOLI, riguarda tuttavia clausole concluse in un contratto distinto, concluso tra DALMINE ed un terzo (comp. conclusionale attorea pag. 8).

Ora, il Tribunale osserva che questo argomento è infondato per varie ragioni.

In primo luogo, non ha alcun rilievo per i tre contratti conclusi direttamente tra BIAGIOLI e DALMINE e cioè quelli relativi agli anni 2006-2008 (doc. 10, 11 e 12 fasc. att.).

In secondo luogo, non considera che -in virtù degli arresti di legittimità sopra riportati, del tutto costanti nel tempo e pienamente condivisi dal Giudice- non è necessaria la specifica sottoscrizione della clausola di arbitrato contenuta nel contratto quadro richiamato, in quanto il contratto particolare di somministrazione è stato specificamente concordato tra le parti e la circostanza che le parti abbiano concordato di richiamare le clausole di un distinto contratto determina che ciascuna clausola del contratto richiamato è stata concordata, onde non sono applicabili gli artt. 1341 e *ss cc*.

In terzo luogo, l'argomento attoreo non considera che la clausola vessatoria in parola è stata -ad ogni buon conto- pure specificamente sottoscritta da BIAGIOLI, come si evince dalla disamina degli specifici contratti particolari di somministrazione dimessi in atti.



Infine, l'Attrice ha sostenuto in comparsa conclusionale che "nel corso degli anni la sequenza sottoscrizione contratto quadro/sottoscrizione condizioni particolari di somministrazione non si sia sempre correttamente svolta" tanto inficiando a suo avviso il perfezionamento del rapporto (comp. concl. attorea pag. 8).

Il Tribunale osserva che l'argomento è generico e infondato: dall'insieme dei documenti prodotti dalle parti, tra cui i contratti sopra descritti uno per uno e la restante documentazione prodotta dalle parti, emerge invece che dal 1.09.2001 al 31.12.2008 il rapporto di fornitura di energia è stato senza soluzione di continuità disciplinato da contratti scritti, succedutisi uno all'altro e tutti recanti valida clausola compromissoria.

Da ultimo, si prende atto che l'Attrice, forse consapevole della fragilità dell'argomento, non ha più neanche riproposto in conclusionale la tesi, svolta nella memoria *ex art.* 183 co. 6 n. 1 cpc, a pag. 6, dell'asserita carenza di poteri del soggetto che ha sottoscritto per BIAGIOLI le condizioni particolari di somministrazione: come poc'anzi anticipato, l'argomento è del tutto inconsistente, posto che le condizioni particolari di somministrazione sono intestate e sottoscritte (con timbro) da BIAGIOLI, risultando poi che l'ing. Stefano RICCI, che ha materialmente firmato alcuni di detti contratti, si presentava all'esterno come soggetto munito di poteri di rappresentanza di BIAGIOLI, avendo anche sottoscritto per essa ben due disdette "cautelative", datate 18.06.2002 e 22.09.2003 (docc. 28 e 32 fasc. conv.), con ciò BIAGIOLI avendo certamente ingenerato affidamento incolpevole in capo a DALMINE circa la sussistenza di poteri di rappresentanza di RICCI, di talché la sottoscrizione dal medesimo apposta per BIAGIOLI è del tutto efficace ed opponibile a BIAGIOLI, con riferimento alla giurisprudenza consolidata in punto di *falsus procurator* ed affidamento incolpevole del terzo contraente.

In conclusione, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito per le azioni risarcitorie svolte dall'Attrice in via principale.

Tanto assorbe l'esame delle ulteriori eccezioni e difese di merito svolte dalla Convenuta.

#### **4. Domanda di indennizzo *ex art.* 2041 cc**

L'Attrice ha anche, in via subordinata, svolto una domanda diretta a condannare la Convenuta al pagamento di un indennizzo per l'arricchimento senza giusta causa, per incasso di somme non dovute.

La Convenuta si è difesa nel merito, sostenendo che tutte le somme fatturate erano dovute a termini di contratto, cioè vi era giusta causa dell'incasso.

Il Tribunale evidenzia che l'azione in parola, come si desume dalle difese svolte dall'Attrice a sostegno della stessa e dalla terminologia adoperata dall'Attrice, è riconducibile all'azione generale di arricchimento, prevista e regolata dall'art. 2041 cc.

Ora, come è noto, l'art. 2042 cc prevede che l'azione non sia proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.

La Corte di legittimità ha precisato che il requisito della sussidiarietà non è riconducibile ad un'eccezione in senso proprio, ma ad una condizione dell'azione, la cui mancanza è rilevabile in qualsiasi fase, anche in appello: *"La natura sussidiaria dell'azione di arricchimento senza causa costituisce un presupposto della domanda, richiesto dalla legge, pertanto, tale condizione, non integrando un'eccezione in senso stretto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, nei limiti in cui la circostanza risulti da elementi di fatto già acquisiti nel giudizio, ed è*



*proponibile per la prima volta anche nel giudizio di appello, non operando il divieto di "ius novorum" posto dall'art. 345 cpc, inapplicabile per le eccezioni rilevabili d'ufficio."* (Cass. civ., sez. 1, 18.04.2013 n. 9486).

Ancora, la Corte ha chiarito che in un solo caso è ammissibile lo svolgimento dell'azione *ex art.* 2041 cc in via subordinata rispetto all'azione contrattuale, segnatamente nel solo caso in cui quest'ultima sia rigettata per difetto del titolo (si tratta, osserva il Giudice, di un'eccezione solo apparente perché in realtà tale *dictum* conferma la regola che l'azione *ex art.* 2041 cc presuppone l'inesistenza di un contratto e, quindi l'impossibilità di esperire con successo azioni contrattuali); di contro è inammissibile lo svolgimento dell'azione *ex art.* 2041 cc, in via subordinata all'azione contrattuale, quando quest'ultima sia rigettata per carenza di prova o sia abbandonata dalla parte: *"L'azione di arricchimento può essere proposta, in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento, ovvero in quello in cui tale domanda, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato"* (Cass. civ., sez. 3, 13.03.2013 n. 6295).

Ora, il Tribunale osserva che l'azione *ex art.* 2041 cc svolta dall'Attrice è evidentemente inammissibile per difetto della condizione della sussidiarietà, posto che in astratto, in relazione alle doglianze svolte, la pretesa danneggiata poteva svolgere (ed ha pure in parte svolto) molte altre azioni per ottenere ristoro dell'asserito pregiudizio, quali l'azione risarcitoria contrattuale, l'azione risarcitoria *ex art.* 1337 cc e l'*actio indebiti ex art.* 2033 cc, di talché l'azione *ex art.* 2041 cc, qui svolta, è certamente improponibile.

Inoltre, la domanda principale non è stata rigettata per difetto del titolo contrattuale posto che, al contrario, i vari contratti dedotti in giudizio sono risultati tutti pienamente validi ed efficaci, da tanto dunque emergendo l'irrimediabile improponibilità dell'azione *ex art.* 2041 cc, svolta in via subordinata dall'Attrice.

## **5. Spese del processo**

Le spese del processo vanno regolate ai sensi degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione *ratione temporis* vigente alla data di proposizione della lite e, cioè, dopo la novella del 2009 e prima della novella del 2014.

Sul punto, la Corte di legittimità ha con massime consolidate sancito il regolamento delle spese processuali vada deliberato avuto riguardo al criterio obiettivo della causalità della lite (di cui la soccombenza costituisce espressione): in forza di tale principio chi ha promosso, o proseguito un processo inutile o perso, o ha costretto altri a promuovere o a proseguire un processo ne deve sopportare le conseguenze economiche (Cass. civ., sez. 3, 15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n. 4074; Cass. civ., sez. 2, 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez. 3, 21.10.2009 n. 22381).

Nel caso di specie, l'Attrice è rimasta soccombente integralmente su tutte le sue domande: la stessa va quindi condannata a rifondere integralmente le spese del giudizio anticipate dalla Convenuta.

Quanto alla liquidazione delle spese di EON, le stesse, a seguito della sopravvenuta abrogazione delle tariffe professionali *ex art.* 9 D.L. 24.01.2012, n. 1 e dell'emanazione del d.m. n. 55 del



10.03.2014, in vigore dal 3.04.2014, dette spese si liquidano con applicazione dei detti parametri, atteso che l'attività difensiva in favore di EON si è esaurita il 19.02.2016 e, quindi, nella vigenza del d.m. 55/2014, in conformità al consolidato principio posto della Corte di Legittimità in tema di liquidazione delle spese del processo in ipotesi di mutamento dei parametri liquidatori in corso di causa (Cass. civ., SS.UU., 12.10.2012 n. 17046).

Pertanto, applicati i parametri del d.m. 55/2014, il Giudice liquida le spese come da nota spese dimessa da parte EON, la quale nota espone valori del tutto congrui e, anzi, finanche inferiori a quelli che sarebbero spettati a parte EON con applicazione dello scaglione di valore applicabile, cioè quello massimo (relativo a cause da € 260.000,01 ad € 520.000,00), evidenziandosi che in caso di deposito della nota spese, *ex art. 75 disp. att. cpc*, il Tribunale non può liquidare somme superiori a quelle esposte nella nota (Cass. civ., sez. 6-3, 14.05.2013 n. 11522).

## **6. Condanna per lite temeraria *ex art. 96 uc cpc***

Il Tribunale osserva che la Convenuta, a pag. 10 della sua comparsa conclusionale, ha sollecitato Tribunale a valutare la sussistenza dei presupposti per la condanna officiosa della parte Attrice per lite temeraria *ex art. 96 uc cpc*, in ragione del complessivo comportamento processuale della parte.

Il Tribunale sul punto evidenzia che -effettivamente- all'esito della causa, sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi per la condanna officiosa per abuso del processo, di cui all'art. 96 uc cpc, di talché la detta sollecitazione va accolta, per i seguenti motivi.

Sussistono i presupposti oggettivi, in quanto l'Attrice è risultata integralmente soccombente su tutte le domande di cui al foglio di pc, ricordando che secondo il Giudice di legittimità la soccombenza può essere determinata anche dall'accoglimento delle eccezioni di carattere processuale dell'avversario, a cui il soccombente ha resistito, e non solo delle difese di merito (Cass. civ., sez. 3, 7.08.2001 n. 10911).

Sussistono i presupposti soggettivi, essendo ravvisabili nella complessiva condotta dell'Attrice elementi sintomatici che depongono a suffragio della convinzione che la stessa abbia proposto e proseguito la causa in malafede, cioè sapendo di avere torto o, comunque, quanto meno, della colpa grave.

Segnatamente, va evidenziato che se -in ipotesi- non fosse stata da accogliere l'eccezione di compromesso, comunque le domande attoree sarebbero state da rigettare perché integralmente infondate nel merito e tanto in ragione di elementi obiettivi *ictu oculi* emergenti *ex actis*.

In particolare, anche trascurando il fatto che il diritto di risarcimento del danno per *culpa in contrahendo*, avente termine prescrizione di cinque anni (*ex multis*: Cass. civ., sez. 1, 11.05.1990 n. 4051), è evidentemente estinto per le trattative svolte dal 2001 al 18.05.2006, si osserva che l'Attrice ha chiesto il risarcimento del danno dolendosi delle erronee/reticenti informazioni ricevute da DALMINE e per asserita irregolare fatturazione da parte di DALMINE: tuttavia emerge con evidenza dai documenti che tutte le trattative sono state condotte da BIAGIOLI e dal Consorzio CONSER (dichiaratamente un mandatario di BIAGIOLI con competenze specifiche in materia di mercato libero dell'energia elettrica) avvalendosi di personale tecnico qualificato e negoziando con attenzione ogni dettaglio tecnico-economico, sfruttando anche il peso contrattuale derivante dal trattare tramite un Consorzio di numerose società per quantitativi ingenti di energia; non solo, dalla disamina dei contratti dimessi,



sottoscritti da BIAGIOLI ovvero da CONSER, emerge che DALMINE ha sempre chiarito con massima trasparenza che imposte, tasse ed oneri generali del sistema elettrico, tra cui gli oneri aggiuntivi al servizio del trasporto dell'energia, sono esclusi al prezzo unitario concordato e tanto è stato accettato sia dal Consorzio CONSER, che ha sottoscritto i contratti quadro, sia direttamente da BIAGIOLI, che ha sottoscritto i contratti particolari di somministrazione, oltre ad essere in linea con quanto stabilito dall'art. 6.1.a (per le imposte) della delibera 106/2005 dell'AEEG, prodotta dalla Convenuta (doc. 6 fasc. conv.).

Il tutto a tacere del fatto che (ammesso e non concesso) che BIAGIOLI non avesse capito –il primo anno- che gli oneri generali del servizio elettrico e le imposte erano esclusi dal corrispettivo pattuito, comunque essa ha poi tranquillamente sottoscritto la stessa clausola anche per i sette anni successivi, senza mai dolersi di alcunché, salvo poi proporre (dopo l'esecuzione del contratto da parte di DALMINE) la presente azione risarcitoria.

Ancora, indice della malafede (o almeno della colpa grave di BIAGIOLI) emerge dalla circostanza che essa abbia dedotto un asserito danno di € 853.622,41, oltre interessi, senza mai fornire in causa un benché minimo conteggio o spiegazione di come abbia calcolato tale ingente danno e, anzi, BIAGIOLI non ha MAI offerto in causa alcuna prova del lamentato danno, perché non ha mai provato (e neanche allegato) che, se fosse stata correttamente informata da DALMINE, non avrebbe concluso i contratti con DALMINE e avrebbe potuto concludere dei contratti di somministrazione alternativi più convenienti con terzi, né ha dimostrato quanto avrebbe in tesi risparmiato, né ha mai provato che DALMINE abbia fatturato somme non dovute.

Per di più, a riprova del “danno”, BIAGIOLI ha dimesso in memoria istruttoria una “relazione tecnica”, proveniente da soggetto privo di qualsiasi qualifica (doc. 13 fasc. att.), priva di qualsivoglia conteggio, da cui non si evince alcuna prova delle “irregolari fatturazioni” ed anzi emerge che la fatturazione a parte di oneri generali del servizio elettrico, lamentata dall'Attrice, era del tutto conforme ai contratti sottoscritti dalla stessa.

In altre parole, nel merito, non solo è emerso che le domande attoree -se non fosse stata da dichiararsi l'incompetenza per clausola compromissoria per le azioni risarcitorie- sarebbero state da rigettarsi perché infondate, ma è anche emersa la malafede di BIAGIOLI che per otto anni ha continuato a stipulare contratti con DALMINE, negoziando una per una condizioni tecnico economiche reputate vantaggiose e poi, dopo avere fruito di migliaia di kwh per il suo opificio, ha svolto un'azione speculativa descrivendosi al pari di un ingenuo consumatore, cercando di rinnegare *ex post* i patti sottoscritti.

Come se non bastasse, pure la prosecuzione della causa denota quanto meno colpa grave dell'Attrice, posto che sin dall'udienza del 18.03.2015, la Convenuta ha dimesso precedente di questa stessa Sezione, del tutto in termini con la causa in esame, di declaratoria di improponibilità in forza di una clausola di arbitrato identica a quelle dedotte in causa, contenuta in un contratto quadro, come quelle dedotte in causa.

In conclusione, il complessivo comportamento della parte denota l'abuso del processo, nella promozione e prosecuzione dello stesso.

L'Attrice va dunque condannata al risarcimento del danno per lite temeraria in favore della Convenuta, *ex art. 96* uc cpc, essendo evidente che l'essere trascinata in un processo speculativo con richiesta di risarcimento per oltre € 850.000,00 ha cagionato un danno alla Convenuta,



ravvisabile nel fatto che la stessa, che è una società di capitale, è stata costretta a considerare questa pendenza giudiziaria nella redazione del suo bilancio e comunque nella richiesta di finanziamenti, nonché a distogliere tempo e risorse lavorative per apprestare la sua difesa (per ricercare un legale, ricercare i documenti, conferire con il legale, ecc.), distraendo tali risorse e tempo dallo scopo sociale suo tipico.

Tale danno va liquidato in via equitativa, come per legge.

Nella specie, appare ragionevole adoperare come parametro l'importo del compenso professionale, evidenziando che si tratta di criterio liquidatorio di largo uso nella giurisprudenza di merito (in punto di liquidazione *ex art. 96 cpc*) e finanche reputato adeguato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. 6-2, 30.11.2012 n. 21570, che ha ritenuto congruo un importo risarcitorio *ex art. 96 cpc* pari al triplo delle spese di lite liquidate).

In concreto, avuto riguardo alle caratteristiche del caso concreto, si ritiene congruo un importo di € 13.000,00 (quasi pari al compenso liquidato) per risarcire il danno di cui sopra, considerato l'ingente valore della causa, la durata della stessa, la circostanza che -per difendersi- la Convenuta è stata costretta a ricercare contratti e corrispondenza risalenti sino a dieci anni prima ed ad articolare complicate difese ad ampio spettro, contratto per contratto, in relazione ad ogni diverso rapporto di somministrazione, stante la generica doglianza avversaria di "irregolarità di fatturazione".

### **P. Q. M.**

il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:

#### **dichiara**

l'incompetenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria adita a conoscere delle azioni di risarcimento del danno contrattuale e di responsabilità precontrattuale, svolte in via principale da INDUSTRIE BIAGIOLI S.P.A. contro EON ENERGIA S.P.A., per essere competente in via esclusiva un Collegio arbitrale di tre arbitri, nominati in conformità al Regolamento nazionale della Camera arbitrale nazionale ed internazionale di Milano;

quanto all'azione attorea svolta in via subordinata,

#### **dichiara**

improponibile l'azione di arricchimento senza giusta causa *ex art. 2041 cc*, svolta da INDUSTRIE BIAGIOLI S.P.A. contro EON ENERGIA S.P.A., per difetto di sussidiarietà;

letti gli artt. 91 e *ss cpc*,

#### **condanna**

INDUSTRIE BIAGIOLI S.P.A. a pagare a favore di EON ENERGIA S.P.A., a titolo di refusione integrale delle spese della causa, la complessiva somma di € 13.430,00, per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA se e come dovute in ragione del regime fiscale della Convenuta;

letto l'art. 96 co. 3 *cpc*,

#### **condanna**

INDUSTRIE BIAGIOLI S.P.A. a pagare a favore di EON ENERGIA S.P.A., a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria, la somma di € 13.000,00, in valuta attuale, oltre interessi legali, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.



Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna ed emessa a Milano il 4 aprile 2016 e sottoscritta con firma digitale certificata

**il Giudice**

*dott.ssa Ilaria GENTILE*

